



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Responsabilità penale per il piccolo imprenditore che non conserva le fatture

Autore: Maria Monteleone | 24/02/2012



Responsabilità penale dell'imprenditore che, anche senza dolo, non conserva le fatture impedendo la ricostruzione del volume d'affari della ditta.

Risponde di reato di distruzione di documenti contabili il piccolo imprenditore che, per non aver conservato le **fatture**, ha impedito la ricostruzione dei redditi o del **volume d'affari** della propria ditta.

È quanto deciso dalla Cassazione **[1]** che, di recente, ha condannato un artigiano “disorganizzato” per non aver provveduto alla conservazione delle **scritture contabili obbligatorie**.

Secondo i giudici, per aversi **reato di occultamento o distruzione di documenti contabili [2]**, non è necessario provare la volontà del contribuente di evadere le imposte (ossia dimostrare il dolo). È invece sufficiente che il comportamento dell'imprenditore (consistente, per esempio, nella mancata conservazione di fatture) abbia reso **impossibile**, o anche solo più **difficile**, la **ricostruzione del volume d'affari e dei redditi**.

Si vuole così tutelare la **trasparenza fiscale del contribuente**, senza necessità di indagare sulla volontà o meno di quest'ultimo di favorire l'evasione propria o di terzi attraverso l'occultamento delle scritture contabili.

Tuttavia, il contribuente può evitare la condanna se riesce a dimostrare che il proprio volume d'affari è comunque ricostruibile sulla base di **elementi alternativi** (come, per es., altre documentazioni in suo possesso).

Note

[1] C. Cass. sent. n. 6752 del 21 febbraio 2012. **[2]** Art. 10 D Lgs. n. 74/2000.